



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 6 del 15 giugno 2004

Assenze giustificabili – comunicazioni e modalità di autorizzazione – soggetti chiamati ad autorizzare – assenze per ferie del giudice tributario – autorizzazione delle assenze di competenza dei Presidenti delle Commissioni tributarie Provinciale e Regionali.

Applicabilità della legge 5 febbraio 2002, n. 104 e successive modifiche.

Il Consiglio di Presidenza nella seduta del 15 giugno 2004, rilevato che si verificano numerose disapplicazioni della risoluzione n. 11/97 in materia di ASSENZE dalle udienze dei componenti delle Commissioni Tributarie e che pervengono numerosi quesiti in merito, considerato anche l'evolversi della normativa in materia, ravvisa l'opportunità di una risoluzione che contenga precise direttive per i singoli giudici tributari interessati, per i Presidenti delle Commissioni Tributarie, per i Presidenti delle Sezioni, nonché per l'attività dello stesso Consiglio di Presidenza, secondo i principi di trasparenza e di autoregolamentazione delle attività degli organi collegiali.

La genericità di alcune espressioni contenute nelle disposizione di legge (cfr. D. Lgs. 545/92), nonché la necessità di assicurare un corretto funzionamento delle Commissioni Tributarie, pongono l'esigenza di individuare in via generale i motivi, quantomeno i più ricorrenti, che possono integrare, com'è nella previsione normativa, le cause di giustificazione delle assenze a diverso titolo (malattia, ragioni familiare, professionali, maternità, ecc.).

Poiché in base all'enunciato dell'art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 545/92 sono evidentemente inapplicabili ai casi in esame le norme del Testo Unico (D.P.R. n. 3/57) sul pubblico impiego e/o quelle specifiche dell'ordinamento giudiziario è opportuno richiamare l'enucleazione della casistica, già individuata dalla risoluzione n. 11/97, delle situazioni che giustificano le assenze dei componenti delle Commissioni Tributarie ed aggiornala alla luce della recente normativa.

In particolare, per quanto attiene quella che veniva definita *l'astensione obbligatoria dal lavoro*, occorre rivolgere particolare attenzione alle assenze legate alla condizione di "genitore", in base a quanto previsto dal T. U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. lgs. n. 151 del 26 marzo 2001).

Si elencano gli articoli del citato D. lgs. applicabili al giudice tributario:

- art. n. 16 (divieto di adibire al lavoro le donne);
- art. n. 17 comma 2, lettera a) (estensione del divieto);
- art. n. 19 (interruzione della gravidanza);
- art. n. 20 (flessibilità del congedo di maternità);



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

art. n. 21 (documentazione);
art. n. 26 (adozioni e affidamenti);
art. n. 27 (adozioni e affidamenti preadottivi internazionali);
art. n. 28 (congedo di paternità);
art. n. 31 (adozioni ed affidamenti).

Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro così come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 151/01, spettante alla donna che svolge le funzioni di giudice tributario, non si computa nel calcolo delle assenze per malattia previste per un periodo massimo di sei mesi e non dà diritto al compenso fisso in quanto durante tale periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione, sia per le lavoratrici dipendenti sia per le libere professioniste per le quali, nell'esercizio della professione, non è, peraltro, previsto l'obbligo di astensione dal lavoro.

Ulteriori tipologie di assenze legate agli articoli sopraindicati sono da considerarsi nella fattispecie di assenze per motivi di famiglia e, quindi, devono essere richieste con un congruo anticipo per la precipua ed esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza ad autorizzarle.

Non possono, inoltre, essere considerate motivi di giustificazione delle assenze **le ferie**. Considerata, infatti, la legale sospensione feriale prevista dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742 che si applica al rito tributario, ogni altra previsione di ferie programmata preventivamente dal giudice tributario non può trovare alcun accoglimento o motivo di assenza.

Non può essere, altresì, considerato motivo di giustificazione quanto previsto dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, così come non è possibile applicare allo "status" di giudice tributario quanto disposto dall'art. 21 della medesima legge.

Si soggiunge, infine, che nel caso di assenze causate da eventi particolarmente gravi o improvvisi (lutto, ricovero ospedaliero di un familiare, eventi eccezionali, ecc.) che, teoricamente, rientrerebbero nella casistica riservata ai motivi di famiglia, il Consiglio delega l'autorizzazione al Presidente della Commissione che dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione dell'impossibilitato e alla trasmissione del provvedimento di autorizzazione e di sostituzione a questo Ufficio.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Per una più agevole applicazione delle menzioni trattate con la presente risoluzione si rimanda all'allegata tabella esemplificativa.

Ai Presidenti delle Commissioni, incombe l'obbligo di accertare e segnalare al Consiglio di Presidenza, tempestivamente, tutti i casi suscettibili di valutazione per la dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 12 D. lgt. 545/92.

Per i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali le assenze saranno autorizzate con le modalità già indicate per i membri del collegio (le autorizzazioni vanno, comunque, trasmesse al Consiglio), **dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale, il quale, in forza dell'art. 15 del del D. Lgs. n. 545/1992 “esercita la vigilanza sull'attività della Commissione Tributaria Provinciale avente sede nella circoscrizione dello stesso e sui componenti di quest'ultima”.** Va da se che, per le assenze superiori a due mesi e per quelle diverse dalle assenze per motivi di salute, l'autorizzazione dovrà essere richiesta con le modalità già previste per i componenti del collegio giudicante.

I Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali dovranno, invece, rivolgere direttamente a questo Consiglio ogni loro richiesta autorizzativa di assenza.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92 nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali.

Questi ultimi cureranno di darne comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni i quali sottoscriveranno per ricevuta e ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

Questo Consiglio, resta in attesa di tempestiva assicurazione dell'avvenuto adempimento.